



COMUNE DI COLLEBEATO

- Provincia di Brescia -

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 4 del 22-01-2024

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2024**

L'Anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di gennaio con inizio della seduta alle ore 18:30.

Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Edi Fabris.

Il Consiglio Comunale si riunisce a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

Il Segretario Comunale accerta identità dei partecipanti all'inizio della seduta come segue:

Angelo Mazzolini	Presente videoconferenza	in	Sindaco
Antonio Trebeschi	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Paolo Manini	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Gabriele Andreani	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Stefania Cossi	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Filippo Nicolini	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Chiara Bertoni	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Fabio Bonetta	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Elena Zubani	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Marco Daminelli	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Jacopo Massetti	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Giampietro Calovini	Presente videoconferenza	in	Consigliere
Michela Salvi	Presente videoconferenza	in	Consigliere

Assessori esterni:

Davide Gasparetti	P in videoconfere nza
Maria Del Pilar Moreno	P in videoconfere nza

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti del sistema. La seduta è aperta dal Sindaco, Ing. Angelo Mazzolini.

Il Segretario verifica il numero legale in corso di seduta all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno.

Il presente verbale si intende assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione. Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune



COMUNE di COLLEBEATO

Provincia di Brescia

Delibera n. 4 del 22-01-2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2024

Illustra il Sindaco, il quale leggendo la relazione illustrativa, allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio, precisa che si confermano le aliquote e detrazioni già approvate negli anni precedenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), abolì l'Imposta Unica Comunale – IUC, prevista dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, mentre l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e 783 della Legge n. 160/2019;

Dato atto che la disciplina di applicazione dell'Imposta Municipale propria ha quindi come riferimento normativo la citata Legge n. 160/2019 nei commi da 738 a 783 dell'articolo 1, ed è componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;

Dato atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2020;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 23/01/2023, con cui sono state determinate aliquote e detrazioni Imposta Municipale Unica (I.M.U.) - Anno 2023;

Letti i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che definiscono le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili, dando ai Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base secondo ben definiti criteri;

Richiamato il comma 740, articolo 1 della sopra richiamata Legge che conferma l'esclusione dall'imposizione IMU dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che la medesima Legge definisce particolari casistiche di assimilazione all'abitazione principale che risultano anch'esse escluse dall'imposizione IMU;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancora tenute al versamento (A/1, A/8, A/9) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di soggetti che lo utilizzano come abitazione;

Letto il comma 758 lettera d) dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 con il quale viene definita l'esenzione dei terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane tra cui figura anche il Comune di Collebeato;

Considerato che la medesima Legge di Bilancio - art. 1 comma 747 - ha confermato la riduzione al 50% della base imponibile per determinate categorie di immobili, quali immobili storici, immobili inagibili/inabitabili e immobili concessi in comodato gratuito definendo precise caratteristiche per usufruire di tale agevolazione;

Verificate le reali riscossioni IMU relative all'anno 2023 risultanti dai documenti contabili e tenuto conto dell'obbligo del pareggio di bilancio di previsione 2024;

Visto che le modifiche alle aliquote di base devono essere definite dal Comune con Deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, perché le aliquote siano efficaci per l'anno di riferimento, tale atto va inserito sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Preso atto del Parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, prot. n. 739 del 15/01/2024 (all. A);

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 16/01/2024;

Considerate le novità introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, illustrate nella circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019, e che consistono:

- nell'attribuzione alla pubblicazione di tutti gli atti riferiti a tributi comunali sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;
- nello stabilire che gli atti relativi all'IMU, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno; al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, l'atto relativo all'IMU deve essere trasmesso, mediante inserimento nel Portale, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del MEF, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;

Richiamati:

- l'art.1, comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- l'art.1, comma 757 della Legge n. 160/2019, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge stessa, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, il quale dispone che i Comuni possono diversificare le aliquote IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1 commi da 748 a 755 della Legge 160/2019 solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 170/2023, l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e

757 della Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,

1. **di procedere** alla definizione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria - IMU da applicare per l'anno 2024, secondo quanto stabilito all'art. 1, commi da 738 e 783 della Legge n. 160 del 27/12/2019, confermando quanto deliberato dal C.C. con atto n. 2 del 23/01/2023;
2. **di stabilire** per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU:
 - 6 per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 tenute al versamento dell'imposta) e le relative pertinenze (comma 748);
 - 10,6 per mille: aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui il 7,6 per mille è riservata allo Stato (comma 753);
 - 10,6 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (comma 754);
3. **di stabilire all' 1 per mille** l'aliquota dell'Imposta Municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
4. **di prendere atto** che sono esenti gli immobili merce, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751);
5. **di considerare** abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 741, punto c) lett. 6);
6. **di stabilire** per l'anno 2024 la detrazione di legge per l'abitazione principale cat. A1-A8 e A9 e le sue pertinenze pari a € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta (comma 749);
7. **di stabilire che** soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; il versamento della prima rata 2024 è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (comma 762);
8. **di dare atto** del Parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, prot. n. 739 del 15/01/2024 (all. A);
9. **di stimare**, in base alle proiezioni effettuate sulle riscossioni già accertate per l'anno 2023, il gettito complessivo 2024 dell'imposta di competenza comunale in € 580.000,00 (al netto

della quota IMU che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale), da iscrivere nell'apposita risorsa del bilancio di previsione 2024;

10. **di prendere atto**, in base a quanto fissato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, illustrato nella circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019, che gli atti relativi all'IMU, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno; al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, l'atto relativo all'IMU deve essere trasmesso, mediante inserimento nel Portale, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del MEF, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;
11. **di tenere conto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito dalla Legge n. 170/2023, l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della Legge n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025;
12. **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Tributi;

Dopodiché ravvisata l'urgenza di provvedere per gli adempimenti connessi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Angelo Mazzolini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Edi Fabris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa
